



**STATUTI**  
**EUROPA DONNA SVIZZERA (EDS)**  
**Coalizione europea contro il cancro del seno**

## **Preambolo**

Il cancro del seno è la malattia maligna più frequente nelle donne in Europa. È una malattia alla quale è necessario rivolgere particolare attenzione, poiché rappresenta la prima causa di decesso tra le donne in alcune fasce d'età. È generalmente riconosciuta la necessità di richiamare maggior attenzione sul cancro del seno a livello globale, al fine di migliorare efficacemente i metodi di cura nonché l'informazione, la diagnosi precoce e la ricerca.

### **I. Nome, sede e finalità**

#### **Art. 1 Nome e sede**

- 1 Europa Donna Schweiz  
Europa Donna Suisse  
Europa Donna Svizzera  
Europa Donna Switzerland

è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. È apartitica e aconfessionale.

- 2 Ha sede a Berna.
- 3 L'associazione è membro della Federazione EUROPA DONNA European Coalition against Breast Cancer con sede a Milano.

#### **Art. 2 Finalità**

Conformemente alla Federazione europea EUROPA DONNA, l'associazione persegue i dieci obiettivi elencati di seguito:

- 1 promuovere in tutta Europa la divulgazione e lo scambio di informazioni aggiornate sul cancro del seno;
- 2 fare in modo che l'opinione pubblica prenda coscienza della realtà del cancro del seno;
- 3 far comprendere la necessità di esami adeguati e della diagnosi precoce dei tumori al seno;
- 4 assicurarsi che gli esami per la diagnosi precoce e i trattamenti ottimali siano accessibili su tutto il territorio nazionale;
- 5 vigilare affinché le pazienti ricevano il miglior sostegno durante e dopo il trattamento;
- 6 promuovere una formazione ottimale del personale medico che si occupa delle pazienti affette da cancro del seno;
- 7 divulgare la conoscenza e l'applicazione dei migliori metodi di cura;
- 8 assicurare che gli apparecchi medici vengano controllati regolarmente;

- 9 assicurare che tutte le donne siano informate sugli esami e sui metodi di cura disponibili e che abbiano il diritto di chiedere un secondo parere medico;
- 10 assicurare che vengano stanziati più fondi per la ricerca sul cancro del seno.

L'associazione si procura i fondi necessari per finanziare le proprie necessità.  
L'associazione persegue i suoi obiettivi in tutta la Svizzera.

EUROPA DONNA SVIZZERA è indipendente e libera di collaborare con tutte le organizzazioni attive nello stesso campo.

## **II. Soci**

### **Art. 3 Soci**

- 1 L'associazione ha soci attivi, donatori e soci onorari.
- 2 Possono diventare soci attivi tutte le persone fisiche e giuridiche che si adoperano per perseguire gli obiettivi di EUROPA DONNA SVIZZERA.
- 3 Possono essere considerati soci donatori tutte le persone fisiche e giuridiche disposte a sostenere concretamente gli ideali di EUROPA DONNA SVIZZERA.
- 4 Su richiesta del comitato, l'assemblea delle delegate può nominare soci onorari le persone che hanno reso servizi eminenti a EUROPA DONNA SVIZZERA e alla lotta contro il cancro del seno o che sono soci da lungo tempo. Tali soci hanno gli stessi diritti dei soci ordinari, tuttavia sono esentati dal versamento della quota sociale.

### **Art. 4 Ammissioni dimissioni e esclusione**

- 1 L'ammissione viene fatta presentando domanda scritta al comitato, al quale compete la decisione.
- 2 L'appartenenza termina a seguito di decesso, o presentazione di una dichiarazione scritta di dimissioni, del socio al comitato alla fine dell'anno civile, per esclusione o scioglimento dell'associazione.
- 3 Un socio può essere espulso dall'associazione in qualsiasi momento senza indicazione dei motivi. L'esclusione avviene solo dopo aver sentito il socio ed è motivata per iscritto. L'esclusione si applica immediatamente.
- 4 L'esclusione è definitiva. Non è data possibilità di presentare ricorso all'assemblea delle delegate.

## **III. Organizzazione**

### **A) Struttura**

#### **Art. 5 Gli organi dell'associazione**

Gli organi di EUROPA DONNA SVIZZERA sono:

- l'assemblea delle delegate
- il comitato
- l'organo di revisione

## **B) Assemblea delle delegate (AD)**

### **Art. 6 Composizione**

L'assemblea delle delegate è costituita dalle delegate dei gruppi regionali e dal comitato.

Ogni gruppo regionale mette a disposizione una delegata.

Le delegate e i membri del comitato devono conoscere almeno due lingue nazionali.

Ogni rappresentante all'AD ha diritto a un voto.

Una delegata che non può partecipare all'assemblea dovrebbe trasmettere il suo diritto di voto a un'altra persona del gruppo regionale mediante delega scritta e con la controfirma del responsabile del gruppo regionale.

### **Art. 7 Competenze**

L'assemblea delle delegate è l'autorità suprema dell'associazione. E' competente in particolare per le seguenti attività:

- 1 approvazione del rapporto di gestione e del rendiconto annuale sulla base del rapporto dell'organo di revisione;
- 2 approvazione del preventivo;
- 3 approvazione degli obiettivi strategici;
- 4 elezione della la presidente, del comitato e dell'organo di revisione;
- 5 determinazione della quota annua;
- 6 determinazione del contributo minimo per i soci donatori;
- 7 decisioni riguardo a:
  - a) Richieste delle regioni
  - b) revisione degli statuti
  - c) nomina dei soci onorari
  - d) scioglimento dell'associazione.

### **Art. 8 Convocazione**

- 1 L'assemblea delle delegate si svolge una volta all'anno, nel primo trimestre dell'anno.
- 2 Viene convocata dal comitato. L'invito viene inviato per iscritto, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.
- 3 Le richieste delle delegate devono essere inviate in forma scritta alla presidente al più tardi 30 giorni prima dell'assemblea.
- 4 Il comitato informa le delegate del loro diritto di presentare proposte come pure della data, ora e luogo dell'assemblea stessa, al più tardi 2 mesi prima.
- 5 Il comitato può convocare l'assemblea straordinaria delle delegate in qualsiasi momento. Inoltre, l'assemblea straordinaria deve essere convocata qualora i 2/3

delle delegate lo richiedano al comitato, in questo caso il periodo di convocazione può essere abbreviato.

#### Art. 9 Deliberazioni

- 1 L'assemblea delle delegate è diretta dalla presidente; in caso di impedimento della stessa, dalla vicepresidente.  
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti delle delegate presenti, per alzata di mano, a meno che la metà delle presenti richieda un voto segreto.
- 2 In caso di parità è determinante il voto della presidente.
- 3 Le delibere per le trattande non all'ordine del giorno possono essere prese solo se non ci sono opposizioni da parte delle delegate.
- 4 E' possibile il voto per corrispondenza

### **C) Comitato**

Il comitato è l'organo direttivo dell'associazione, è responsabile di stabilire e dirigere gli obiettivi strategici. Rappresenta EUROPA DONNA Svizzera e tratta gli affari correnti.

#### Art. 10 Composizione e durata del mandato

- 1 Il comitato è costituito da un minimo di 3 membri.  
Si autocostruisce, ad eccezione della presidente. Preferibilmente è composto come segue:
  - Presidente
  - Vicepresidente
  - Altri membri.

La presidenza può essere composta da due persone (co-presidenza). Le co-presidenti hanno ciascuna 1 voto. Vale come voto decisivo quello della co-presidente che dirige la riunione (sia per l'assemblea sia per il comitato).
- 2 La presidente è nominata per 2 anni e può essere rieletta.  
Anche gli altri membri del comitato vengono nominati per 2 anni e possono essere rieletti.
- 3 In caso di assenza di un membro del comitato, si procederà all'elezione di una sostituta in occasione della successiva assemblea delle delegate, fino alla scadenza del mandato del membro da sostituire.  
I membri del comitato esercitano la loro attività a titolo volontario.  
Hanno diritto al rimborso dei costi effettivi e delle spese effettuate per conto dell'associazione.  
La segretaria centrale può essere assunta a tempo parziale e retribuita.

#### Art. 11 Convocazione e delibere

- 1 Il comitato si riunisce secondo necessità. Viene convocato dalla presidente o su richiesta di un membro del comitato.
- 2 Il comitato è atto a deliberare allorché, previo invito scritto, sia presente almeno la metà dei membri. La segretaria centrale di EUROPA DONNA SVIZZERA prende parte alle sedute del comitato. Il suo voto è consultivo.

- 3 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti, In caso di parità dei voti la decisione spetta alla presidente.
- 4 Le decisioni possono essere prese per mezzo di lettera circolare a meno che un membro del comitato non richieda una riunione.

#### Art. 12 Competenze

Il comitato ha tutte le competenze decisionali che non sono contrarie agli statuti o alla legge e che ovviamente non sono riservate all'assemblea delle delegate.

Le stesse sono:

1. Pianificazione strategica a lungo termine su più anni compreso il piano finanziario.
2. Pianificazione e organizzazione dell'assemblea delle delegate.
3. Nomina (revoca) della segretaria centrale, definizione del suo cahier de charges.
4. Sostegno alla segretaria centrale.
5. Nomina della delegata e della rappresentante nazionale alla coalizione Europa Donna Internazionale.
6. Nomina di altri rappresentanti in altre organizzazioni.
7. Esclusione di socie.

#### D) **Organo di revisione**

Art. 13 L'assemblea delle delegate elegge l'organo di revisione, composto da almeno 1 revisore dei conti che non devono far parte del comitato e che non devono necessariamente essere soci dell'associazione, con un mandato di due anni. I revisori dei conti possono essere rieletti. L'organo di revisione presenta ogni anno all'assemblea dei delegati un rapporto scritto con la richiesta di approvazione.

#### E) **Organizzazione**

##### Art. 14 Organizzazione dell'associazione

- 1 L'organizzazione dell'associazione comprende inoltre:
  - la segreteria centrale (amministrativa)
  - le commissioni e i consigli d'esperti
  - i gruppi regionali.
- 2 Il comitato decide riguardo all'organizzazione dell'associazione.

#### **IV. Finanze e gestione**

#### Art. 15 Finanze dell'associazione e responsabilità

- 1 Le risorse finanziarie dell'associazione sono le seguenti:
  - a) Quote sociali
  - b) Contributi dei benefattori, donazioni e legati
  - c) Ricavi da raccolte fondi e iniziative analoghe
  - d) Contributi di sponsor, ricavati da accordi di fornitura di prestazioni
  - e) Redditi da capitale.
  
- 2 Per l'accettazione e l'utilizzo dei fondi è necessario conformarsi alle regole di Europa Donna Internazionale (regola d'indipendenza).
  
- 3 La responsabilità è garantita dall'associazione esclusivamente con i suoi beni, esclusa qualsiasi responsabilità di un socio che superi la quota annua.
  
- 4 I fondi raccolti dai Gruppi regionali vincolati a progetti specifici e definiti non fanno parte della garanzia finanziaria dell'associazione, in quanto costituiscono delle obbligazioni e non sono patrimonio dell'associazione medesima.

#### Art. 16 Facoltà di firma

- 1 Affinché la firma dell'associazione sia legalmente valida è necessaria la firma collettiva a due tra quelle della presidente, della vicepresidente e della segretaria centrale.
  
- 2 La designazione di altre persone con facoltà di firma è di competenza del comitato, il quale ne definisce anche le modalità (firma collettiva a due).

#### Art. 17 Anno sociale

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

### **V. Revisione degli statuti**

#### Art. 18 Revisione degli statuti

Per essere valide, le decisioni dell'assemblea delle delegate relative a una revisione totale o parziale degli statuti necessitano della maggioranza di due terzi dei votanti.

## **VI. Scioglimento**

- Art. 19 1 L'associazione può essere sciolta soltanto da un'assemblea straordinaria delle delegate convocata espressamente ed esclusivamente a tale scopo. Per essere valida, la decisione di scioglimento richiede una maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
- 2 Il risultato della liquidazione deve essere destinato a fini corrispondenti il più possibile a quelli di EUROPA DONNA SVIZZERA. L'organizzazione o istituto con fini simili deve avere sede in Svizzera, deve essere di interesse collettivo, non deve avere fine di lucro e deve godere dell'esenzione fiscale. Rimborsi ai soci dell'associazione o donatori sono espressamente esclusi.

## **VII. Disposizioni finali**

### Art. 20 Iscrizione nel registro di commercio

Il comitato è autorizzato a iscrivere l'associazione nel registro di commercio.

### Art. 21 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato nell'assemblea delle delegate il 6 maggio 2023. Annulla e sostituisce tutti gli statuti precedenti e entra in vigore immediatamente.

Berna, 17 maggio 2025 CC/JS